

**COMUNE di SOLOFRA
(Provincia di Avellino)
STATUTO**

Capitolo I - Principi Fondamentali

- Art. 1 - Il Comune di Solofra
- Art. 2 - Il Territorio, la Sede, lo Stemma e il Gonfalone
- Art. 3 - I principi di Azione, di Libertà, di Eguaglianza, di Solidarietà, di Giustizia, di Associazione
- Art. 4 - Pari Opportunità
- Art. 5 - Funzioni del Comune
- Art. 6 - Programmazione

Capitolo II - Autonomia Statutaria e Regolamentare

- Art. 7 - Contenuto dello Statuto
- Art. 8 - Autonomia regolamentare

Capitolo III – Gli Istituti di partecipazione

- Art. 9 - Organismi di partecipazione
- Art. 10 - Forme e metodi di partecipazione
- Art. 11 - Organizzazione di volontariato
- Art. 12 - Diritti delle Associazioni
- Art. 13 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
- Art. 14 - Le Consulte
- Art. 15 - L'iniziativa popolare
- Art. 16 - Iniziative economiche
- Art. 17 - Diritto di iniziativa
- Art. 18 - Referendum popolari
- Art. 19 - Limiti e validità delle proposte referendarie

Capitolo IV - Programmazione ed attuazione dei Servizi Pubblici locali

- Art. 20 - I Servizi Pubblici Locali
- Art. 21 - L'Azienda Speciale
- Art. 22 - L'Istituzione
- Art. 23 - Gestione dei servizi in forma associata
- Art. 24 - Enti, Aziende, Istituzioni e Società a partecipazione comunale: costituzione e partecipazione
- Art. 25 - Concessione a terzi
- Art. 26 - Vigilanza e controlli
- Art. 27 - Gestione dei servizi in forma associata, ed Unione di Comuni
- Art. 28 - Convenzioni
- Art. 29 - Consorzi
- Art. 30 - Accordi di programma
- Art. 31 - Il Difensore civico

Capitolo V - Gli Organi Comunali

- Art. 32 - Organi del Comune
- Art. 33 - Il Consiglio Comunale
- Art. 34 - Funzionamento del Consiglio Comunale
- Art. 35 - Presidenza del Consiglio Comunale
- Art. 36 - Discussione del Programma di governo
- Art.37-Partecipazione dei Consiglieri alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo
- Art. 38 - Diritti del Consigliere
- Art. 39 - Doveri del Consigliere
- Art. 40 - Dimissioni, surroga e supplenza dei Consiglieri
- Art. 41 - Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

Art. 42 - Tutela delle minoranze

Art. 43 - Commissioni consiliari

Art. 44 - Commissioni permanenti

Art. 45 - Commissioni d'indagine e attività ispettiva- Commissione di vigilanza

Capitolo VI - La Giunta

Art. 46 - La Giunta Comunale

Art. 47 - Composizione e requisiti

Art. 48 - Gli Assessori

Art. 49 - Competenze

Art. 50 - Funzionamento

Art. 51 - Dimissioni e revoche

Art. 52 - Scioglimento e prorogatio

Art. 53 - Il Vice-Sindaco

Capitolo VII - Sindaco

Art. 54 - Il Sindaco

Capitolo VIII - Organizzazione Burocratica

Art. 55 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 56 - Incarichi ed indirizzi di gestione

Art. 57 - Il Segretario Comunale

Art. 58 - Gestione amministrativa

Art. 59 - Le determinazioni e i decreti

Art. 60 - Autorizzazioni, concessioni e licenze

Art. 61 - Finanza e Contabilità

Capitolo IX - Disposizioni transitorie e finali

Art. 62 - Disposizione finale

**COMUNE di SOLOFRA
(Provincia di Avellino)**

STATUTO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 04.11.2015

CAPITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

**ART. 1
Il Comune**

Il Comune di Solofra è Ente territoriale locale autonomo; rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

E' dotato di autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito della legge e del coordinamento della finanza pubblica.

Esercita funzioni proprie, attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione, in attuazione dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme della Comunità Europea, nonché dalle leggi statali e regionali.

Incentiva e valorizza la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale. Promuove forme di gemellaggio con Enti locali nazionali, europei ed extraeuropei, con i quali siano possibili punti di convergenza in campo sociale, economico e della cultura, nel rispetto dei protocolli d'intesa del Ministero degli Affari Esteri.

**ART. 2
Il Territorio, la Sede, lo Stemma e il Gonfalone**

Il territorio del Comune di Solofra è diviso in tre frazioni: Solofra Capoluogo; Sant'Agata Irpina e Sant'Andrea Apostolo.

Il Comune di Solofra ha diritto al titolo di Città in base al Decreto Regio di Umberto I del 14/02/1895 e al Gonfalone giusto Decreto del Presidente della Repubblica del 30/07/1953.

La sede del Comune di Solofra è fissata con delibera del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono il Consiglio Comunale, la Giunta e le Commissioni; inoltre hanno sede gli Organi monocratici e gli uffici, salvo esigenze particolari che possono vedere gli Organi e gli uffici in altra sede.

Il Regolamento disciplina l'uso dello Stemma e del Gonfalone.

**ART. 3
I principi di Azione, di Libertà, Di Eguaglianza, di Solidarietà, di Giustizia, di Associazione**

Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della Comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

Riconosce e valorizza la famiglia, nucleo primario della società quale soggetto sociale ed economico.

Concorre a garantire il diritto alla salute, nell'ambito delle sue competenze. Attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia, e della gioventù.

Il Comune tutela l'acqua come preminente ed ineludibile bene pubblico a vantaggio della collettività la cui gestione del servizio non potrà avere rilevanza economica.

Attua un efficiente servizio di assistenza sociale con riferimento particolare agli anziani, ai minori, agli indigenti e ai portatori di handicaps.

Promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'industria locale, con particolare riguardo della concia della pelle e al settore della confezione in pelle. Adotta iniziative atte a stimolare queste ed altre attività produttive, favorendo l'associazionismo e la pubblicizzazione sia nel momento produttivo che nel momento della commercializzazione.

Sostiene le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi, con priorità per quelle costituite tra i giovani. Coordina le attività economiche come soggetto di programmazione; promuove lo sviluppo cooperando con altri soggetti pubblici della comunità nazionale, europea oppure extraeuropea; sostiene il sistema economico locale con proprie iniziative quale azionista di maggioranza oppure partecipando alle attività economiche degli altri soggetti pubblici e privati, nei settori a rilevanza pubblica.

Concorre a tutelare il patrimonio storico – artistico - archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività. Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni dialettali, di costume e tradizioni locali. Incoraggia e favorisce il formarsi di associazioni che hanno come finalità la tutela e la rivalutazione del suo patrimonio, e la ricerca e lo studio delle sue radici. Tutela la ricca tradizione religiosa e le opere artistiche, fulcro di vita religiosa, sociale e politica della sua comunità.

Riconosce la funzione ed il ruolo delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di categoria che abbiano una loro struttura organizzativa. Nel rispetto delle leggi nazionali ed europee che disciplinano la materia, si preoccupa e provvede all'accoglienza di tutti coloro che per ragioni politiche, sociali ed economiche siano spinti a cercare ospitalità nel nostro territorio.

Riconosce e valorizza la funzione e il ruolo delle Associazioni degli emigranti quale parte essenziale della Comunità solofrana.

ART. 4

Pari opportunità

Il Comune di Solofra attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali, e nelle responsabilità di gestione degli uffici e dei servizi comunali.

Costituisce una Consulta comunale con le donne elette Consiglieri Comunali e con donne in rappresentanza di tutte le categorie sociali.

Garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e nel Consiglio Comunale e, prima ancora, nelle liste elettorali amministrative e politiche.

Promuove la presenza di entrambi i sessi:

- a) negli Enti, nelle Aziende, e nelle Istituzioni a cui il Comune partecipa;
- b) nelle organizzazioni sindacali e sociali, e nelle Commissioni Comunali.

I Regolamenti comunali di organizzazione favoriscono, anche mediante diversificate modalità delle prestazioni di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiare ed impegno professionale delle donne.

ART. 5

Funzioni del Comune

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze.

In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

- a) pianificazione territoriale dell'area comunale ed atti conseguenti;

- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- d) tutela della famiglia quale nucleo portante della società, sostenendone il valore e riconoscendo la tradizione religiosa della comunità solofrana;
- e) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- f) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- g) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- h) servizi nei settori: sociali, sanità, scuole, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
- i) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e sociale;
- j) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale;
- k) vigilanza urbana, sanitaria, commerciale, ecologica.

Sono ammesse, per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, forme associative e/o di cooperazione con altri Comuni e Province, secondo convenzioni, conferenze di servizi, consorzi, accordi di programma, protocolli d'intesa, Unioni di Comuni aventi un programma di azione comune nei vari settori di sviluppo previsti dallo Statuto; nonché forme di decentramento in attuazione di attribuzioni regionali o provinciali.

La regolamentazione di tali forme è competenza dei rispettivi Consigli Comunali e/o Provinciali. Il Comune di Solofra ha il potere-dovere di riscuotere le tasse, le imposte, le tariffe ed i contributi sui servizi e le funzioni ad esso attribuite, specialmente sui servizi a domanda individuale.

ART. 6

Programmazione

Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio tenendo in particolare considerazione le esigenze dei minori e dei disabili e programmando insediamenti umani, al fine di assicurare il diritto all'abitazione, alle infrastrutture sociali ed impianti industriali, artigianali, commerciali, turistici e del terziario.

Predisporre detti programmi secondo piani pluriennali di attuazione. Il Comune si attiva per offrire opportunità di lavoro, promuovendo progetti di formazione a chi è in cerca di occupazione oppure è momentaneamente disoccupato, agevolando l'associazionismo e collegandosi con una "banca dati" europea, con progetti "informagiovani" ed "informalavoro".

Attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nell'esercizio di funzioni istituzionali e nelle responsabilità di gestione dei pubblici servizi. Programma un sistema viario tale da razionalizzare la circolazione pedonale e veicolare.

Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da utilizzare in caso di pubbliche calamità.

Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi, piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Città Metropolitana, il Comune provvede ad acquisire l'apporto consultivo delle OO.SS. maggiormente rappresentative e delle Associazioni operanti sul territorio, che abbiano depositato presso gli Uffici comunali il proprio atto costitutivo.

CAPITOLO II

AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE

ART. 7

Contenuto dello Statuto

Allo Statuto compete, in particolare, determinare, nell'ambito dei principi fissati dalla legge:

- a) le attribuzioni degli organi;
- b) l'ordinamento degli uffici e servizi pubblici;
- c) le forme di collaborazione tra Comune e Provincia, nonché con Enti locali nazionali ed extranazionali;

- d) le forme della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

ART. 8

Autonomia regolamentare

Il Comune adotta, nel rispetto delle leggi nazionali ed europee nonché dello Statuto, specifici regolamenti:

- a) per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
- b) per il funzionamento degli Organi e degli Uffici;
- c) per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali ed intercomunali;
- d) per la disciplina urbanistica;
- e) per i tributi e le tariffe locali.

CAPITOLO III

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 9

Organismi di partecipazione

Il Comune di Solofra promuove e valorizza organismi spontanei di partecipazione di cittadini all'Amministrazione locale anche su base di quartiere.

ART. 10

Forme e metodi di partecipazione

E' istituito il Registro comunale delle Associazioni, al fine di conoscere la natura e la sede, e di disciplinare i rapporti con il Comune.

In tale Registro è inserita ogni Associazione costituita con atto pubblico che depositi copia dell'atto costitutivo, dello Statuto ed il bilancio dell'ultimo esercizio, con obbligo annuale di rendicontare al Comune di Solofra con un conto consuntivo le attività finanziarie ed economiche dell'associazione, pena la cancellazione dal registro; e che, inoltre, persegua scopi rientranti nelle funzioni e nei compiti del Comune o che siano comunque rilevanti per gli interessi della comunità locale. Per le Associazioni sportive è sufficiente, per l'iscrizione iniziale, l'affiliazione alla Federazione nazionale: l'anno successivo all'iscrizione necessita depositare copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione.

Apposito regolamento fisserà i criteri, le modalità e i termini per l'inserimento e l'aggiornamento del Registro.

ART. 11

Organizzazioni di volontariato

Il Comune sostiene l'apporto del volontariato per il conseguimento di finalità pubbliche, e le iniziative che tendono a costituire, creare solidarietà e crescita civile.

Nell'organizzazione dei servizi e delle attività, il Comune tiene conto, ove possibile, della presenza delle organizzazioni di volontariato, che operano in settori specifici.

E' istituito apposito Registro delle Associazioni di volontariato, a cui ciascun legale rappresentante di esse può chiedere di essere iscritto.

ART. 12

Diritti delle Associazioni

I Consigli di quartiere, le Associazioni di cui all'art.10 e le Organizzazioni di cui all'art.11 devono essere consultate periodicamente dal Comune nelle materie della loro ragione sociale e possono inoltrare domande ed osservazioni su provvedimenti amministrativi a carattere generale. Il Consiglio Comunale o la Giunta, a seconda della competenza, sono obbligati a rispondere entro sessanta giorni.

ART. 13

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.

Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale – a domanda o d'ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto. In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni.

Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso all'Autorità amministrativa o giurisdizionale a cui il gravame va presentato.

I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal Regolamento – a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici nei loro confronti o ai quali per legge debbono intervenire.

L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.

I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal Regolamento. Il Regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa o giudiziaria, in caso di indagine preliminare penale, della Polizia giudiziaria o del Pubblico Ministero.

ART. 14

Le Consulte

Le Consulte sono organismi di partecipazione popolare, essendo formate da Rappresentanti di libere Associazioni, di Organizzazioni di volontariato, Categorie professionali ed economiche, Organizzazioni sindacali ed Enti.

Il Consiglio Comunale, con specifica delibera, può istituire:

- a) la Consulta dell'economia e del lavoro;
- b) la Consulta dello sport, cultura e tempo libero;
- c) la Consulta delle iniziative sociali (giovani, famiglia e anziani);
- d) la Consulta permanente dell'ambiente, della medicina del lavoro della sanità;
- e) la Consulta comunale per le pari opportunità;
- f) la Consulta per gli stranieri.

Ciascun Organismo di partecipazione si doterà di apposito Regolamento, avendo ciascuna Consulta funzione propositiva nello specifico settore.

ART. 15

L'iniziativa popolare

Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini alle attività dell'Ente.

I cittadini, singoli o associati in organizzazioni sindacali, partitiche, sociali, culturali e sportive, possono presentare istanze, petizioni, proposte atte a sollecitare e promuovere interventi per una migliore e

più efficace tutela degli interessi collettivi. Le istanze, petizioni o proposte debbono contenere la sottoscrizione e il recapito dei presentatori o del loro legale rappresentante; sono rivolte al Sindaco, e debbono contenere in modo chiaro ed esaustivo la specifica questione sollevata e/o la soluzione suggerita.

L'Amministrazione deve prenderla in considerazione con atto deliberativo della Giunta o del Consiglio, in relazione alla competenza, nei sessanta giorni successivi al ricevimento dell'atto e ne deve dare comunicazione nei successivi trenta giorni.

ART. 16

Iniziative economiche

Possono essere proposte iniziative economiche in settori a rilevanza pubblica da Organizzazioni di partito, sindacali e sociali per la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico o privato.

Ogni iniziativa deve contenere i nomi dei sottoscrittori, la quota di ognuno, la proposta di statuto della costituenda società e quanto altro occorra a definire il programma di investimento e di azione dell'iniziativa.

Il Consiglio Comunale deve prendere in esame la proposta entro 60 (sessanta) giorni e rispondere al rappresentante domiciliatario dell'iniziativa nei 30 (trenta) giorni successivi.

ART. 17

Diritto di iniziativa

Ciascuna iniziativa di quelle indicate ai precedenti artt. 15 e 16 deve essere sottoscritta da almeno 1/40 (un quarantesimo) della popolazione elettorale risultante al momento della presentazione.

Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) modifica dello Statuto;
- b) tasse, imposte comunali e tariffe per i servizi;
- c) espropriazioni per pubblica utilità;
- d) pianificazione del territorio.

ART. 18

Referendum popolari

E' istituito il referendum popolare cittadino.

Il referendum può essere indetto sulle seguenti materie:

- a) sugli indirizzi e sulle decisioni generali del Comune o su questioni e problemi di un quartiere, che concernano la vita della Città o del quartiere e il loro sviluppo;
- b) su materie già assunte dal Consiglio Comunale;

Il referendum indetto per la materia sub "a" è di tipo propositivo;

Quello delle materie sub "b" è di tipo abrogativo.

Hanno diritto di promuovere l'indizione dei referendum i cittadini residenti da almeno due anni nella città di Solofra e che abbiano il diritto di elettorato attivo.

Ogni proposta di referendum, all'inizio del procedimento, è sufficiente sia sottoscritta dal 5% del corpo elettorale del Comune di Solofra; è presentata al Sindaco entro giorni 15 dalla raccolta delle firme predette. Ciascuna proposta di referendum deve consistere in una domanda formulata in maniera chiara e precisa, tale da consentire un'effettiva scelta da parte dell'elettore e, per quanto riguarda il referendum propositivo, in schemi di proposte agevolmente comprensibili. Anche la richiesta di referendum abrogativo deve proporre una soluzione alternativa a quelle da abrogare.

Presentata la proposta iniziale di referendum, viene istituita dal Consiglio Comunale una Commissione formata da 7 Consiglieri Comunali di tutte le forze politiche per l'esame della proposta e la verifica della validità dei quesiti referendari. La Commissione si avvale del parere di esperti in materie giuridiche, scelti tra Docenti e Funzionari, perché si accerti se la proposta di referendum - così come formulata - è pertinente all'argomento nonché di facile comprensione. Nel caso non fosse accoglibile, ne formula altra o altre e le invia al Comitato promotore, all'indirizzo indicato nella proposta. La valutazione della Commissione sulla/sulle proposta/proposte di referendum deve concludersi entro sei mesi dalla

consegna della/delle proposta/proposte iniziale/iniziali. Il Comitato deve sottoporre di nuovo alla firma la proposta definitiva formulata dalla Commissione, e ripresentarla al Sindaco entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi successivi all'invio da parte della Commissione. Scaduto tale termine, la proposta di referendum si intende ritirata.

La proposta ritirata può essere ripresentata solo dopo tre anni.

La proposta definitiva di referendum deve essere sottoscritta da almeno il 20% (venti per cento) degli aventi diritto al voto del Comune di Solofra, con firme autenticate.

Sulla proposta definitiva, sottoscritta dal 20% degli aventi diritti al voto, la Commissione Consiliare si esprime nel termine di giorni trenta, dichiarando l'ammissibilità formale del/dei referendum, con l'ausilio della Segreteria generale e dell'Ufficio Elettorale, per la verifica degli elettori e delle loro sottoscrizioni. La proposta definitiva, sottoscritta dal 20% degli elettori deve essere uguale a quella inviata al Comitato promotore da parte della Commissione; se diversa, vale come nuova proposta; e quindi segue l'iter della proposta iniziale, secondo il procedimento sopra indicato.

Il Sindaco, con proprio decreto, stabilisce la data del/dei referendum, che non deve coincidere con una consultazione amministrativa provinciale o comunale, ma comunque non oltre 8 (otto) mesi dalla richiesta accolta dalla Commissione predetta.

I cittadini di Solofra non possono essere chiamati a rispondere a più di tre quesiti referendari nella stessa tornata.

Per la validità del referendum occorre che voti il 50,1% del corpo elettorale: se tale percentuale non viene raggiunta, il referendum è nullo.

Il referendum è portato a conoscenza del Prefetto. Si svolge di domenica o altro giorno festivo, con orario per la votazione dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e con spoglio subito dopo la chiusura dei seggi.

Il Sindaco nomina un Presidente e n. 3 scrutatori per seggio: gli scrutatori e il Presidente del seggio sono scelti con sorteggio pubblico tra gli elenchi tenuti presso l'Ufficio elettorale.

Con il Regolamento consiliare sono disciplinate le norme di dettaglio sull'organizzazione del referendum, sulla stampa delle schede, sugli onorari dei componenti, che non possono essere superiori a quelli dei referendum nazionali, e sulle altre modalità esecutive.

ART. 19

Limiti e validità delle proposte referendarie

Le proposte di referendum sono ammesse sulle materie di competenza degli Organi comunali, nei casi di discrezionalità. Sono esclusi quando norme di leggi europee, nazionali, regionali obbligano tassativamente a determinati atti o provvedimenti. Sono, altresì, esclusi quando dovessero essere proposti sulle seguenti materie:

- a) bilancio comunale preventivo e consuntivo, tributi, contabilità, tariffe;
- b) pianificazione generale del territorio comunale ed espropriazioni per pubblica utilità.

CAPITOLO IV

PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 20

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

La gestione dei servizi pubblici locali avviene in conformità alla disciplina specifica di settore, oltre che ai principi dettati dal titolo V della parte I del D. Lgs. n. 267/2000.

In particolare il servizio di gestione del ciclo delle acque, ad uso civile, comprendente la captazione, adduzione, distribuzione e depurazione è, per volontà popolare referendaria, un Servizio Pubblico privo di

rilevanza economica in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.

ART. 21

L'Azienda Speciale

L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale. E' possibile la trasformazione in società per azioni delle aziende esistenti, ai sensi dell'art. 115 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco secondo i criteri fissati dal Consiglio Comunale per le nomine di competenza del Sindaco, salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari: questi sono scelti fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'azienda.

Lo Statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli Amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente Statuto.

Il Sindaco può revocare con atto motivato dall'incarico il Presidente ed i Componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione e relazionando al Consiglio Comunale nella adunanza immediatamente successiva alla revoca.

La nomina, la conferma e la revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dell'azienda.

Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

I Revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale.

ART. 22

L'Istituzione

L'Istituzione è un organismo strumentale dell'Ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale: si avvale della collaborazione di organizzazioni di volontariato ed O. N. L. U. S..

Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.

Essi vengono nominati dal Sindaco secondo i criteri consiliari predetti, salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco.

Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.

I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione possono essere allegati ai relativi bilanci comunali.

L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.

ART. 23

Gestione dei servizi in forma associata

Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri Enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono, di norma, di personale distaccato ed operano per conto degli enti aderenti.

Il Comune, può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, una efficiente erogazione dei servizi.

I rapporti tra gli Enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi o a società di capitali.

Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti: così come disciplinati dagli art. 30 e seguenti del T.U.E.L. n. 267/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in armonia con le indicazioni delle leggi statali e regionali.

ART. 24

Enti, Aziende, Istituzioni e Società a partecipazione comunale: costituzione e partecipazione

La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende e Società regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

La nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al precedente comma sono di competenza del Sindaco che provvede in base ai criteri dettati dal TUEL n. 267/2000 art. 42 comma 2 lettera m). Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, il Sindaco deve motivare la revoca e portarla a conoscenza del Consiglio Comunale: la revoca deve essere accompagnata dalla contestuale nomina dei nuovi amministratori ed organi.

I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al primo comma devono possedere una speciale competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche o private, per gli uffici ricoperti; inoltre non devono aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione. Ai predetti rappresentanti, il cui ufficio è incompatibile con quello di Consigliere comunale, spettano le indennità previste dalla legge o dall'Ente.

ART. 25

Concessione a terzi

Il Consiglio comunale, anche su proposta della Giunta, può deliberare la gestione di servizi in concessione a terzi, allorquando concorrano ragioni tecniche, ragioni economiche e motivi di opportunità sociale.

Nel ricorso alle forme di gestione in concessione dovrà essere valutata la capacità patrimoniale ed organizzativa del soggetto privato nella gestione del servizio e dovranno, nel relativo atto contrattuale, essere particolarmente tutelate le ragioni di efficienza socio-economica dell'attività espletata dal privato. Qualora il servizio sia dato in concessione a società cooperative, il Sindaco indica, con proprio decreto, i Rappresentanti comunali all'interno del Consiglio di Amministrazione della società secondo i predetti criteri, stabiliti dal Consiglio Comunale. In assenza di specifico disposto statutario, la società sarà obbligata a modificare lo statuto in conformità al disposto del terzo comma dell'art. 2535 cod. civ. Nell'ambito delle procedure per la concessione del servizio, si cercherà di tutelare adeguatamente le istanze partecipative degli utenti.

ART. 26

Vigilanza e controlli

Il Comune esercita poteri di indirizzo e di controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla Legge e dai Regolamenti e dagli Statuti che ne disciplinano l'attività. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale; questa riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli Enti citati devono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'Ente, della Società e della Azienda, le quali nel loro operato devono sempre attenersi al criterio dell'economicità della gestione, nonché degli obiettivi raggiunti. Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

ART. 27

Gestione dei servizi in forma associata, ed Unione di Comuni

Il Comune di Solofra, nell'ambito dei principi dettati dalle leggi statali e regionali, ricerca e promuove forme di collaborazione e di integrazione con altri Enti, auspicando specificamente le Unioni dei Comuni, per lo svolgimento associato delle funzioni e dei servizi di comune interesse, nonché la riorganizzazione delle strutture, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa e l'economicità della gestione. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di nomina di personale distaccato ed operano per conto degli Enti aderenti. Il Comune può, altresì, delegare ad Enti sovracomunali o a Comuni contermini, l'esercizio di funzioni ed a sua volta ricevere da questi richieste di erogazione di servizi, come disciplinato da apposite convenzioni. Il Consiglio comunale di ciascun Comune approva, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, l'atto Costitutivo e lo Statuto dell'Unione dei Comuni, che prioritariamente deve programmare ed adottare piani e progetti annuali e pluriennali di opere ed interventi, individuare strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico di tutti i Comuni aderenti all'Unione nei settori di competenza degli Enti locali, ed ottenere finanziamenti regionali, statali e della Comunità economica europea.

ART. 28

Convenzioni

Il Comune di Solofra potrà stabilire convenzioni con altri Comuni o con Enti sovracomunali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni. Dette convenzioni dovranno prevedere i fini, la durata, le forme di partecipazione degli Enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 29

Consorzi

Per l'esercizio di funzioni e per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune di Solofra può costituirsi in un Consorzio con altri Comuni. La partecipazione al Consorzio è aperta anche ad altri Enti pubblici, ivi comprese le Comunità montane, quando siano autorizzati.

Per la costituzione in Consorzio, il Consiglio comunale – in concomitanza con i rispettivi Consigli dei Comuni consorziati - provvederà ad approvare una convenzione a norma del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio. Detta convenzione dovrà disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione degli atti fondamentali del Consorzio agli Enti aderenti.

ART. 30

Accordi di programma

L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata di altri Enti pubblici, ossia di altri Comuni, della Provincia e della Regione, nonché di Amministrazioni statali e altri soggetti pubblici, ai sensi del TUEL e successive modifiche. Qualora sia il Sindaco a raggiungere con altri Enti pubblici un accordo di programma che comporti variazione degli strumenti urbanistici, è necessaria la ratifica da parte del Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

L'approvazione di un accordo per la realizzazione di opere pubbliche già comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere, le quali devono avere inizio entro tre anni.

Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità del coordinamento degli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 104/1992, nel quadro della normativa regionale, con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero operanti nell'ambito territoriale, nonché l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti.

ART. 31

Il Difensore civico

L'art. 2 comma 186 lett. a) della legge n.191 del 23-12-2009 (comma così modificato dall'art.1, comma 1-quater, legge n.42 del 2010), ha previsto l'obbligo dei Comuni di sopprimere la figura del difensore civico comunale di cui all'art.11 del TUEL n. 267/2000, stabilendo che i relativi compiti possono essere attribuiti con apposita convenzione, al difensore civico provinciale nel cui territorio rientra il relativo Comune. In tal caso, il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

CAPITOLO V

GLI ORGANI COMUNALI

ART. 32

Organi del Comune

Gli Organi del Comune sono il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco. Il Sindaco e la Giunta Comunale durano in carica per il tempo previsto dalla legge.

ART. 33

Il Consiglio Comunale

Le leggi dello Stato stabiliscono le norme relative all'elezione, alla composizione numerica del Consiglio Comunale, alla durata in carica e alla posizione giuridica dei Consiglieri Comunali.

Il Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità locale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Il Consigliere Comunale entra in carica al momento della proclamazione degli eletti, effettuata dall'Adunanza dei Presidenti di seggio oppure, in caso di surroga, dall'adozione della relativa delibera consiliare. Le cariche dei Consiglieri Comunali cessano, in via ordinaria, al momento dell'elezione dei nuovi.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consigliere può avvalersi della collaborazione dei Responsabili degli uffici comunali.

Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità e le forme dell'esercizio delle funzioni di Consigliere Comunale.

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza oppure di impedimento temporaneo, dal Vice Presidente; nel caso in cui essi non siano stati ancora nominati o entrambi assenti, il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal Vice Sindaco, purché questi sia Consigliere Comunale.

ART. 34

Funzionamento del Consiglio Comunale

Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri, il Regolamento per il suo funzionamento. Il Regolamento deve osservare i seguenti principi:

- a) per ogni argomento posto in discussione deve essere assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri, con la formazione di un fascicolo contenente i dati, le valutazioni, i pareri dei Responsabili e lo schema di delibera con la proposta;
- b) il Presidente del Consiglio Comunale o il Vice-Presidente hanno poteri di convocazione, di direzione dei lavori, e garantiscono le regole democratiche del dibattito: fino alla loro elezione tali poteri spettano al Sindaco o al Vice-Sindaco;
- c) è fissato il periodo di tempo da dedicare, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni e delle mozioni;
- d) è previsto il tempo massimo per gli interventi individuali;
- e) all'inizio della seduta, dopo l'appello, ogni Capogruppo chiede al Presidente del Consiglio o al Sindaco (fino all'elezione del Presidente) di annotare i Consiglieri iscritti a parlare su ogni oggetto all'O.d.G.;
- f) completato l'elenco degli iscritti a parlare non è più possibile aggiungere altri nomi; il Consigliere citato in un intervento può chiedere la parola se ricorre fatto personale, e per non più di cinque minuti;
- g) il Vice-Sindaco, e gli Assessori, se di estrazione esterna, partecipano al Consiglio comunale senza diritto di voto;
- h) la gestione delle risorse finanziarie per assicurare l'autonomia funzionale dei Gruppi consiliari è seguita dal Funzionario della ragioneria, coadiuvato dal Funzionario tecnico, sulla base di specifico P.E.G.; risponde alle regole della finanza pubblica, dà luogo ad un apposito rendiconto annuale e confluisce nel conto consuntivo generale, sottoposto all'approvazione del Consiglio;
- i) alle interrogazioni, alle istanze di sindacato ispettivo, alle interpellanze, alle mozioni è dedicato, all'inizio dell'esame degli oggetti all'O.d.G., un tempo adeguato, in cui il Sindaco o l'Assessore delegato rispondono; la risposta è data entro trenta giorni dalla presentazione. Le risposte, se il Sindaco o l'Assessore delegato sono pronti a rispondere, può essere data anche nella stessa seduta consiliare di presentazione, altrimenti in una successiva seduta oppure, se non sono previste sedute nei trenta giorni successivi, con lettera scritta a firma del Sindaco o dell'Assessore delegato, da consegnare al domicilio del Consigliere che l'ha presentata;
- j) i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione su oggetti nei quali siano interessati personalmente, oppure parenti in linea retta o collaterale o affini fino al quarto grado.

Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale deve disciplinare nel dettaglio:

- a) la Convalida degli eletti;
- b) la Convocazione del Consiglio Comunale;
- c) le Dimissioni, la surroga e la supplenza dei Consiglieri Comunali;
- d) il Quorum Costitutivo ed il quorum funzionale del Consiglio;
- e) i Verbali delle sedute di Consiglio Comunale;
- f) la Maggioranza speciale;

- g) le Commissioni permanenti;
- h) i Gruppi Consiliari.

ART. 35

Presidenza del Consiglio Comunale

La Presidenza del Consiglio Comunale è affidata al Presidente del Consiglio.

Il Consiglio Comunale elegge, tra i propri membri, un Presidente ed un Vice-Presidente.

Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto dal Consiglio nel proprio seno, subito dopo la convalida degli eletti e prima di ogni altro adempimento; in caso di vacanza dell'ufficio che si verifichi nel corso della consiliatura, si procederà nella prima seduta utile successiva al momento in cui la vacanza stessa si sarà verificata.

L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, ed è valida, nelle prime due votazioni, con il voto favorevole della maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei membri del Consiglio assegnati. Se dopo due votazioni, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei voti, si procede a nuova votazione ed è proclamato Presidente colui che per primo consegue la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio assegnati.

Successivamente, il Consiglio Comunale elegge, con le stesse modalità di voto, il Vice-Presidente, fra i componenti appartenenti allo schieramento opposto a quello che ha espresso il Presidente. Qualora, effettuate le tre votazioni, nessun candidato dello schieramento opposto a quello che ha espresso il Presidente, risulta eletto, si procede a nuova votazione e viene proclamato eletto colui che avrà riportato il maggior numero di voti.

Il Vice-Presidente del Consiglio ha funzioni di vicario del Presidente del Consiglio. In caso di vacanza dell'ufficio, che si verifichi nel corso della consiliatura, si procederà nella prima seduta utile successiva al momento in cui la vacanza stessa si sarà verificata.

Nelle votazioni per il Presidente e per il Vice-Presidente, ciascun consigliere ha diritto ad un solo voto.

Nel caso di impedimento o vacanza sia del Presidente che del Vice-Presidente del Consiglio, le funzioni di questi sono svolte dal Consigliere in carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti, sommando quelli di lista e quelli di preferenza.

ART. 36

Discussione del programma di governo

Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio comunale neo eletto, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, consegna al/ai Capigruppo/i consiliare/i il testo contenente le linee programmatiche relative ai progetti ed alle iniziative che la Maggioranza intende realizzare nel corso del mandato. Entro il mese successivo alla consegna predetta, il Consiglio Comunale esamina il programma di governo, che viene sottoposto a votazione complessiva.

ART. 37

Partecipazione dei Consiglieri alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo.

Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale, dichiarandone la coerenza con il programma di governo.

In occasione della presentazione del Bilancio Preventivo, il Sindaco relaziona al Consiglio Comunale, nelle forme dal medesimo individuate, sullo stato di attuazione del programma di governo e nel caso esistano, sulle eventuali difficoltà riscontrate nella realizzazione di alcune sue parti.

Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee

programmatiche da modificare o da aggiungere rispetto al programma iniziale. La/le Minoranza/e ha/hanno diritto a presentare una valutazione dello stato di attuazione del programma di governo, oppure proposte integrative e/o modificative che sono allegate alla delibera di verifica periodica del programma di governo, nello spirito di un'opposizione costruttiva.

ART. 38 **Diritti del Consigliere**

Il Consigliere Comunale:

- a) esercita liberamente il proprio diritto di voto su tutte le questioni che dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti sono demandate alla competenza del Consiglio Comunale;
- b) nell'esercizio del potere di iniziativa può formulare interrogazioni, mozioni ed interpellanze, proposte di deliberazioni e modifiche alle stesse nelle materie di competenza consiliare;
- c) concorre alla richiesta di convocazione del Consiglio Comunale;
- d) partecipa alla richiesta da inoltrare al Sindaco, nelle ipotesi previste dalla legge, di sottoporre al controllo di legittimità le delibere della Giunta Comunale;
- e) ha diritto alle indennità stabilite dalla legge, e al rimborso delle spese di viaggio per le attività istituzionali, previamente deliberate;
- f) deve essere rimborsato delle spese sostenute e documentate per la propria difesa nei vari stadi di un giudizio civile o penale, qualora, nell'esercizio del suo mandato, venga imputato e poi assolto con sentenza definitiva o passata in giudicato;
- g) ha diritto a visionare e a ricevere le copie degli atti, dei provvedimenti e dei verbali degli uffici comunali, delle aziende speciali, delle società in cui il Comune è socio di maggioranza, tranne che, su tali atti vi sia un'indagine giudiziaria in corso che obblighi al segreto istruttorio. A tutela della privacy, i dati personali non possono essere riprodotti;
- h) ha diritto, altresì, a ricevere dai Responsabili degli uffici tutte le informazioni necessarie o utili all'esercizio del mandato, tranne che sugli atti secretati per ordine dell'Autorità giudiziaria, e sui fatti e dati personali tutelati dalla legge sulla privacy.

I Consiglieri sono tenuti al rispetto del segreto su tutti i fatti e gli atti di cui vengono a conoscenza, a tutela della privacy.

ART. 39 **Doveri del Consigliere**

Il Consigliere Comunale che, senza giustificato motivo, non partecipi ad un'intera sessione ordinaria oppure a cinque sedute consecutive del Consiglio Comunale è dichiarato decaduto.

I motivi giustificativi dell'assenza possono pervenire al protocollo generale del Comune entro il giorno della seduta consiliare oppure nei cinque giorni successivi. Verificatasi l'inadempienza, la decadenza è automatica: il Consiglio ne prende atto e provvede alla surroga con il primo dei non eletti. Il Consigliere deve astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione se, su un oggetto all'ordine del giorno, abbia un interesse personale diretto oppure indiretto, cioè di parenti od affini fino al quarto grado.

ART. 40 **Dimissioni, surroga e supplenza dei Consiglieri**

Le Dimissioni, la surroga e la supplenza dei Consiglieri sono regolamentate dal TUEL n. 267/2000 e s.m. ed i., oltre che dal vigente Regolamento Consiliare del funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 41

Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

I Consiglieri eletti nella medesima lista possono costituirsi in un gruppo unico oppure in più gruppi: la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo politico deve essere fatta nella prima seduta consiliare subito dopo la convalida degli eletti, con l'indicazione per ciascun gruppo del Capogruppo.

Durante la consiliatura possono anche costituirsi nuovi gruppi politici, purché formati da almeno due Consiglieri.

Il gruppo consiliare può essere costituito anche da un solo Consigliere Comunale, quando questi sia espressione di una lista con un'autonoma candidatura alla carica di Sindaco.

A ciascun Capogruppo vengono comunicati, a cura dell'ufficio di Segreteria generale gli elenchi delle delibere giuntali, come previsto dall'art. 125 del TUEL n. 267/2000 e s.m. e i..

Alla minoranza consiliare, si assicura un locale nell'ambito della sede Municipale per l'esplicazione del mandato elettivo e delle funzioni connesse, fermo restando l'esigenza di garantire in via prioritaria le ordinarie attività burocratiche ed amministrative dell'Ente.

La conferenza dei Capigruppo si riunisce periodicamente presso la sede Municipale, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento Consiliare o su richiesta di almeno due Capigruppo:

- a) per programmare i lavori consiliari;
- b) per consultazioni sugli indirizzi politici di carattere generale;
- c) per la soluzione di problemi complessi riguardanti l'intera comunità.
- d) per approvare il Regolamento relativo all'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale.

ART. 42

Tutela delle minoranze

Costituisce principio statutario da applicare nell'elezione delle Commissioni comunali e nelle Rappresentanze del Comune in seno ad Enti pubblici, Società, Aziende speciali e Consorzi assicurare la partecipazione di tutti i gruppi consiliari; e, comunque, la presenza in esse di almeno un rappresentante per ogni gruppo politico che sia stato eletto nelle consultazioni amministrative comunali.

Ha diritto al rappresentante:

- a) il gruppo politico che deriva dalla lista collegata al candidato Sindaco nelle consultazioni amministrative;
- b) in caso di scissione di tale gruppo originario, la rappresentanza spetta sia al gruppo in cui vi è il candidato Sindaco non eletto e sia al gruppo neo-costituito, formato da almeno due Consiglieri Comunali.

Ovviamente se alle Minoranze è attribuito un solo rappresentante è eletto il più votato: la maggioranza non partecipa a tale votazione. Nelle Commissioni comunali se è previsto un Vice-Presidente, deve essere assegnato ad uno dei gruppi di minoranza consiliare: nel caso il Presidente sia assegnato, per accordi politici tra i gruppi, alla minoranza, il Vice-Presidente deve essere espressione della maggioranza consiliare.

ART. 43

Commissioni consiliari

Il Consiglio Comunale istituisce Commissioni consiliari permanenti e Commissioni consiliari di indagine. Il Regolamento determina le modalità di funzionamento.

ART. 44

Commissioni permanenti

I Componenti delle Commissioni permanenti sono eletti nelle materie seguenti dal Consiglio Comunale, su designazione dei gruppi consiliari:

- a) Statuto e Regolamenti;
- b) Finanze e tributi;
- c) Pianificazione urbanistica, lavori pubblici ed ambiente;
- d) Economia ed occupazione;
- e) Assistenza sociale ed istruzione scolastica, sport, turismo e cultura.

Ciascuna Commissione è formata con criterio proporzionale.

La composizione, l'organizzazione, la designazione dei vari componenti, la disciplina dei lavori e della elezione del Presidente delle Commissioni Consiliari permanenti sono dettate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 45

Commissioni d'indagine e attività ispettiva – Commissione di vigilanza

Il Consiglio Comunale, su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, può deliberare la costituzione di una Commissione d'indagine sull'attività amministrativa, a maggioranza assoluta dei propri membri.

La Commissione è costituita con criterio proporzionale.

Devono essere tutelati, in ogni caso, il principio della riservatezza ed il segreto d'ufficio. La Presidenza spetta al Consigliere di Minoranza più votato: la maggioranza non partecipa alla votazione. Successivamente è eletto il Vice-Presidente, che spetta alla Maggioranza.

I Funzionari responsabili degli Uffici sono obbligati a fornire tutte le informazioni e gli atti necessari all'indagine. La Commissione, ha il potere di interrogare i Funzionari, di visionare e di avere copie di tutti gli atti occorrenti, nonché di costituire un proprio ufficio per la durata del mandato. Con regolamento apposito si procederà a definire le norme di dettaglio.

Il Sindaco o gli Assessori da essi delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

E' istituita altresì una commissione comunale di vigilanza con il compito di:

- promuovere iniziative anche culturali per la salvaguardia della risorsa idrica e sui vari aspetti che riguardano l'acqua ed il territorio;
- informare la cittadinanza sulla necessità del contenimento dei consumi attraverso un uso oculato, e promuovere campagne di sensibilizzazione e proporre a tal fine agli organi competenti anche l'utilizzo di incentivi e/o una diversa modulazione delle tariffe per i consumi in eccesso;
- vigilare ed informare puntualmente i cittadini sulla qualità del servizio di gestione complessivo, sulla qualità dell'acqua servita con pubblicazione delle analisi periodiche (chimiche e batteriologiche) previste dalla legislazione vigente;
- compiere tutte le azioni necessarie a garantire l'esatta e puntuale applicazione del presente Statuto.

CAPITOLO VI

LA GIUNTA

ART. 46

La Giunta Comunale

La Giunta è Organo collegiale di amministrazione, compie tutti gli atti che dalla legge o dallo statuto non siano riservati al Consiglio Comunale oppure al Sindaco. Adotta gli atti necessari al raggiungimento delle finalità del Comune, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi politico- amministrativi generali ed in esecuzione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio.

Svolge attività di impulso e propositiva nei confronti del Consiglio.

ART. 47

Composizione e requisiti

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero massimo di Assessori previsti dalla legge.

Possono essere nominati Assessori anche cittadini che non siano Consiglieri Comunali, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale di Solofra.

Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni all'Ente, se non nei casi in cui ciò competa loro per effetto della carica rivestita.

Gli Assessori nominati al di fuori dei Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni: hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, ad accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

ART. 48

Gli Assessori

Il Sindaco può conferire al Vice Sindaco e a ciascun Assessore delega per settori amministrativi funzionali ed organici, corrispondenti ai servizi comunali e alle correlate strutture operative. La delega può essere piena e cioè con potere di firma degli atti a rilevanza esterna, oppure senza potere di firma: la delega piena non deve concernere atti e procedimenti amministrativi ad efficacia esterna, atteso che gli atti di gestione competono ai Dirigenti e/o ai Responsabili dei servizi. Anche l'attribuzione delle deleghe per settori va comunicata al Consiglio Comunale. L'atto di delega deve essere notificato al Dirigente o al Coordinatore del settore. La delega non attribuisce potere di gestione né responsabilità dei risultati, che sono del Dirigente e/o del Responsabile del servizio.

ART. 49

Competenze

Le competenze della Giunta Comunale sono disciplinate dal T.U.E.L. (D. Lgs. n° 267/2000 e s.m. ed i).

ART. 50

Funzionamento

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne fissa l'ordine del giorno: in assenza ed impedimento del Sindaco, provvede il Vice Sindaco. Essa è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi Componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta può assistere il Revisore dei conti. La Giunta può con proprio regolamento disciplinare le modalità di convocazione e di funzionamento.

ART. 51

Dimissioni e revoche

Le dimissioni dalla carica di Assessore sono indirizzate al Sindaco e presentate per iscritto al protocollo generale oppure dichiarate in Consiglio Comunale: sono irrevocabili ed hanno efficacia immediata.

L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere motivato con riferimento al rapporto fiduciario. Gli atti di revoca e di sostituzione devono essere comunicati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla loro emanazione.

ART. 52

Scioglimento e prorogatio

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

ART. 53

Il Vice Sindaco

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, oppure di sospensione dall'esercizio della funzione.

CAPITOLO VII

SINDACO

ART. 54

Il Sindaco

Le elezioni del Sindaco, le procedure conseguenti la nomina, l'attribuzione di funzioni competenti al ruolo di Governo e di capo dell'Amministrazione Comunale sono disciplinate dal T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m. ed i.

CAPITOLO VIII

ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA

ART. 55

Ordinamento degli uffici e dei servizi

L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dallo Statuto e dal Consiglio Comunale.

Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. In ogni caso spetta al Consiglio Comunale, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di programmazione:

- a) definire le linee generali dell'organizzazione burocratica dell' Ente e i programmi triennali di assunzioni del personale;
- b) stabilire le modalità ed i limiti per la revisione e l'aggiornamento della struttura operativa e della dotazione organica, in funzione del programma;
- c) individuare strumenti e principi che conferiscano flessibilità ed elasticità all'organizzazione degli uffici e dei servizi e favoriscono l'impiego del personale secondo la professionalità e le capacità individuali;
- d) stabilire il numero massimo dei funzionari direttivi da incaricare della responsabilità degli uffici e dei servizi, nonché il numero massimo di incarichi dirigenziali esterni e di quelli ad alto contenuto di specializzazione;
- e) approvare le convenzioni con altri Enti locali per la eventuale istituzione della figura del Direttore Generale, ferma restando la competenza del Sindaco per la nomina, previa deliberazione della Giunta Comunale e con il concerto dei Sindaci o Presidenti degli altri Enti.
- f) definire criteri e direttive per garantire il coordinato svolgimento dell'attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco e degli Assessori, ove istituiti, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo agli stessi attribuite, con quella degli organismi preposti al controllo di gestione e con la generale funzione di indirizzo e controllo politico spettante al Consiglio Comunale.
- g) individuare i settori e stabilire i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative e di attività con altri Enti.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

Il regolamento di organizzazione e gli altri regolamenti attinenti per materia, prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico. Negli stessi regolamenti vengono, altresì, previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dell'Ente.

ART. 56

Incarichi ed indirizzi di gestione

Gli organi istituzionali dell'Ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi dei compiti e delle responsabilità gestionali. Definiscono, in provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni dirigenziali.

Il Sindaco conferisce ai funzionari di adeguata qualifica funzionale e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o ai Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente.

Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'Ente.

Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

Il Comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Gli atti di natura gestionale non sono soggetti ad avocazione o riforma da parte del Sindaco. In caso di inerzia, ritardo o di grave violazione delle direttive e degli atti di indirizzo, il Sindaco può fissare un termine perentorio per l'adempimento. Ove la violazione permanga oltre il termine assegnato, contesta l'addebito al titolare dell'attribuzione.

Il Sindaco può altresì annullare, di iniziativa propria o su istanza di parte, per motivi di legittimità, gli atti dei responsabili degli uffici e dei servizi.

ART. 57

Il Segretario Comunale

Il Comune ha un Segretario generale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, secondo quanto stabilito dal TUEL (L. 267/2000 e s.m. ed i.).

ART. 58

Gestione amministrativa

I Funzionari direttivi incaricati dal Sindaco sono preposti, secondo l'ordinamento dell'Ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.

Al tal fine ai Funzionari responsabili degli uffici e dei servizi sono riconosciuti poteri di organizzazione amministrativa e di gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, secondo le competenze definite dallo statuto, dai regolamenti e dagli atti di indirizzo.

I Funzionari responsabili degli uffici e dei servizi in particolare:

- a) impiegano il personale secondo criteri di flessibilità e razionale suddivisione dei compiti e provvedono alla verifica periodica del carico di lavoro e della produttività;
- b) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
- c) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese le determinazioni a contrarre, e la conseguente stipula dei contratti;
- d) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
- e) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione;

- f) assumono gli atti di gestione finanziaria, di accertamento delle entrate e dei tributi rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai Regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
- g) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.

Sono di competenza dei Funzionari responsabili degli uffici e dei servizi gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, di intimazione e di comunicazione, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide, gli accertamenti tecnici ed urbanistici, e gli atti necessitati e di urgenza conseguenti agli accertamenti predetti.

ART. 59

Le determinazioni e i decreti

Gli atti dei Funzionari responsabili degli uffici e dei servizi non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".

Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria, da parte del Funzionario responsabile della ragioneria.

A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro cinque giorni.

Entro i successivi tre giorni sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni e depositati in copia presso la segreteria comunale.

Tutti gli atti del Sindaco e dei Funzionari responsabili degli uffici e dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

ART. 60

Autorizzazioni, concessioni e licenze

Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i Funzionari nell'esercizio delle loro attribuzioni, assumono provvedimenti con rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo.

Oltre alle attribuzioni indicate al precedente articolo, spettano ai Funzionari predetti:

- a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzioni di disposizioni di leggi, di Regolamenti e di atti, o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
- b) gli ordini di sospensione dei lavori, i provvedimenti urbanistici sanzionatori definiti e le denunce all'Autorità giudiziaria;
- c) le ordinanze di chiusura al traffico per lavori, per situazioni di pericolo ed altro;
- d) i provvedimenti di occupazione e di esproprio e relativi stati di consistenza, qualora adottati in correlazione e conseguenti a piani e a progetti esecutivi legittimamente approvati dagli Organi di governo di Solofra e dagli Organi di altri Enti pubblici per legge autorizzati;
- e) la applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali anche in materia edilizia e l'adozione degli atti connessi, compresa la ingiunzione di pagamento e gli atti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

Le attribuzioni del Sindaco nel servizio di competenza statale possono essere esercitate dai Funzionari responsabili degli uffici e dei servizi del Comune nei casi previsti dalla legge.

ART. 61
Finanza e Contabilità

La disciplina che regola la finanza pubblica comunale, il demanio e il patrimonio comunale, la revisione economico - finanziaria, il controllo di gestione e controllo di qualità è dettata dal Regolamento di Contabilità vigente.

CAPITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 62
Disposizione finale

Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro 6 (sei) mesi dalla sua entrata in vigore.